28 aprile 2020 0:07

Coronavirus e viaggi. Il Parlamento nega i rimborsi

di Emmanuela Bertucci

Il decreto **Cura Italia è stato convertito in legge** (1). Il **settore turistico** è stato il comparto che **ha beneficiato delle misure economiche più tempestive ed efficaci: soldi subito, tutti in tasca, con un prestito a tasso zero da restituire entro un anno, scaduto il quale si trasforma da prestito in finanziamento a fondo perduto**.

I **finanziatori** però non sono nè lo Stato nè l'Unione Europea ma **i cittadini, che hanno avuto la malaugurata idea di prenotare una vacanza, una crociera, un pacchetto turistico, anche solo un aereo o un albergo** e che non hanno viaggiato (o non potranno viaggiare) per via del coronavirus.

E' stato questo l'esito dell'inesistente dibattito parlamentare sul decreto Cura Italia.

E siccome il settore è in crisi e la **prossima estate** andrà come andrà, **quei pochi "polli" che si azzarderanno a prenotare qualcosa subiranno la stessa sorte: se la loro vacanza salta dovranno accontentarsi di un voucher e non riceveranno alcun rimborso**.

La possibilità di rimborsare esiste ancora, ma è l'organizzatore a decidere se restituire i soldi o emettere un voucher...

L'**art. 88 bis** della legge, di prossima pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, prevede che per tutti i contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, contratti di soggiorno (leggasi "pernottamenti" comunque denominati) e pacchetti turistici già pagati in tutto o in parte e non effettuati o che non saranno effettuati per via del coronavirus, **l'acquirente dovrà comunicare** al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici l'esistenza del motivo che impedisce il viaggio, e in particolare:
- per persone in quarantena o con obbligo di permanenza domiciliare (entro 30 giorni che decorrono dalla cessazione dell'obbligo);
- per persone che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio (entro 30 giorni che decorrono dalla cessazione della restrizione);
- per viaggi connessi a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura (entro 30 giorni che decorrono dalla comunicazione dell' annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento);
- che hanno acquistato in Italia pacchetti turistici per Paesi stranieri dove, causa Covid19, è impedito l'ingresso (entro 30 giorni che decorrono dalla data prevista per la partenza)
allegando copia del biglietto o della prenotazione o del contratto di pacchetto turistico. Ricevuta la comunicazione **il vettore, la struttura recettiva o l'organizzatore procederà entro trenta giorni o al rimborso di quanto pagato o all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione**.

Se è l'organizzatore, vettore o struttura a recedere dal contratto, poichè non può adempiervi in ragione di

provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **dovrà comunicarlo** all'acquirente e, nei successivi **trenta giorni, procedere al rimborso** del corrispettivo versato per il titolo di viaggio **oppure all'emissione di un voucher** di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Se la struttura recettiva ha sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 potrà offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

Per i pacchetti turistici, il consumatore può recedere dal contratto se ricoverato, in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva oppure se il luogo di partenza o di destinazione si trovano in aree interessate dal contagio o ancora se all'estero è impedito l'ingresso per l'emergenza epidemiologica. In questo caso, l'organizzatore può:
- procedere al rimborso;
- offrire un pacchetto sostitutivo
- emettere un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dalla sua emissione

Il rimborso o l'emissione del voucher devono essere effettuati entro sessanta giorni dalla data prevista per la partenza. Stessa disciplina è prevista se il diritto recesso viene esercitato dall'organizzatore.

Per i **viaggi e le iniziative di istruzione** annullati o sospesi in ragione dello stato di emergenza, l'organizzatore può rimborsare o emettere un voucher entro sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. **Unica eccezione**, i viaggi o le iniziative di istruzione che riguardano la scuola dell'infanzia e le cosiddette **gite scolastiche di fine anno** di quinta elementare, terza media, quinto anno di scuole superiori. In questo caso è **previsto il solo rimborso ed è esclusa la possibilità di emettere un voucher**.

Si conferma poi la "blindatura" della prossima estate: **in caso di prenotazione o pagamento anticipato** per qualsiasi viaggio, pacchetto turistico, trasporto o struttura recettiva, **sia in Italia che all'estero dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020,** che non sia effettuato "a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19" **l'organizzatore potrà, in alternativa al rimborso, emettere un voucher** di pari importo valido per un anno dall'emissione

In tutti i casi, **il consumatore non potrà opporsi all'emissione del voucher nè, se straniero, invocare** la violazione dei propri diritti di consumatore sulla base delle **norme del proprio Paese,** poichè la **"manovra" salva turismo** è stata espressamente definita dal decreto stesso "**norma di applicazione necessaria**", ritenuta – cioè – **cruciale** per la salvaguardia degli interessi pubblici italiani al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni qualunque sia la legge applicabile al contratto.

*Insomma, **Federalberghi e le altre associazioni di categoria hanno ottenuto una vittoria di Pirro**. Per avere in prestito a tasso zero i soldi dei consumatori italiani e stranieri per i viaggi che dovevano svolgersi in questo periodo perderanno le prenotazioni fino al settembre 2020 – quindi di tutta la stagione estiva – e, soprattutto, **perderanno la fiducia del consumatore (e i suoi soldi) che d'ora in poi si guarderà bene dal prenotare alcunchè, solo last minute**.*

Una "patrimonialina selettiva" che farà danni soprattutto a loro.

Qui gli ultimi aggiornamenti (15/05/2020) su una possibile procedura d'infrazione della Commissione Ue contro l'Italia

(1) *Questo il testo dell'articolo 88 bis, introdotto in sede di conversione in legge del decreto Cura Italia:*
Articolo 88-bis. (Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati:
a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico e, nell'ipotesi di cui alla lettera e) del comma 1, la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:
a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);
b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);
c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).
3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma 1, il diritto di recesso può essere esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne dà tempestiva comunicazione all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.
6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 5 e 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall'emissione. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. E' sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.
9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.
10. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite.
11. Fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 7, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo e instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione.

12. L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.
13. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008".

Qui gli ultimi aggiornamenti (15/05/2020) su una possibile procedura d'infrazione della Commissione Ue contro l'Italia